

**Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 – art. 1**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).**

*(BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 marzo 2013, nn. 7 e 8, 29 marzo 2013, n. 13, 2 maggio 2013, n. 21, 5 giugno 2013, n. 27, 9 luglio 2013, nn. 30 e 34, 30 settembre 2013, n. 46, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11 e 16 ottobre 2014, n. 20)*

**TITOLO I**

**Razionalizzazione delle Spese Regionali**

**Art. 1**

*(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 è così sostituito:

**«Art. 5**

1. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l'attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.

3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento "Presidenza" una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento».